

Osservatorio sulle acque pubbliche e private n. 2/2025

Public and private waters observatory n. 2/2025

di **Andrea Giocondi**

Abstract [ITA]: Il presente numero contiene: un massimario ragionato delle pronunce di maggior rilievo rese, nel secondo trimestre 2025, dalle principali giurisdizioni italiane in materia di acque pubbliche e private e di Servizio Idrico Integrato, una ricognizione sistematica delle innovazioni legislative e regolamentari intervenute nello stesso periodo; una lettura critica della Relazione annuale di Arera, che quest'anno, si configura anche come “lascito testamentario” e programmatico della governance uscente al termine del mandato.

Abstract [ENG]: This issue contains: a reasoned digest of the most significant judgments handed down in the second quarter of 2025 by the principal Italian courts in the fields of public- and private-water law and the Integrated Water Service; a systematic survey of the legislative and regulatory innovations adopted during the same period; a critical appraisal of ARERA's Annual Report, which this year also serves as the outgoing board's programmatic "last will and testament" at the close of its mandate.

Parole chiave: acque pubbliche e private – servizio idrico integrato – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

Keywords: public and private waters – integrated water service – jurisprudential developments – regulatory innovation

SOMMARIO: 1. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al secondo trimestre 2025. – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al secondo trimestre 2025. – 3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al secondo trimestre 2025. – 4. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte Costituzionale relative al secondo trimestre 2025. 5. Le principali novità normative del secondo trimestre 2025. – 6. Il “testamento” di Stefano Besseghini: la Relazione Annuale (e di fine mandato) del Presidente dell'Arera.

1. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Civile relative al secondo trimestre 2025.

- 1) Cass., Sez. III, Ord. 17 aprile 2025 (ud. 10 gennaio 2025), n. 10177
 Giudice Ordinario – Giudice Amministrativo – Garanzia impropria – Giurisdizione

In tema di servizio idrico integrato, sono illegittime le modifiche tariffarie retroattive con cui il gestore, per il recupero di costi pregressi, incida unilateralmente sul corrispettivo dopo l'erogazione della prestazione, poiché tali variazioni violano il principio di irretroattività dell'atto amministrativo nonché i canoni di buona fede e di tutela dell'affidamento dell'utente, salva la prova – posta a carico del gestore – dell'imprevedibilità dei sopravvenuti oneri operativi.

- 2) Cass., Sez. III, Ord. 15 maggio 2025 (ud. 17 marzo 2025), n. 13004
 Giudice Ordinario – Giudice Amministrativo – Garanzia impropria – Giurisdizione

L'azione risarcitoria proposta da un utente nei confronti del gestore del servizio idrico integrato – qualora si controverta soltanto del risarcimento del danno cagionato all'utente dalla fornitura di acqua in violazione dei limiti ai contenuti di sostanze tossiche (nella specie, arsenico e fluoruri) imposti da disposizioni anche di rango eurounitario, ovvero del diritto alla riduzione del corrispettivo della fornitura stessa per i vizi del bene somministrato – rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che, in tale ipotesi, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dall'amministrazione costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza. In simili casi, è il singolo rapporto di utenza a venire in considerazione e, con esso, il diritto del singolo utente a vedersi risarcito il danno arrecatogli dal contrattuale inadempimento della controparte immediata, cioè il gestore unico del servizio idrico integrato e fornitore del bene acqua, come pure a vedersi ridotto il corrispettivo dell'acqua fornita, siccome priva delle qualità pattuite (cioè la conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di limiti massimi di arsenico e/o fluoruri), mentre non è in considerazione, se non quale presupposto della sola domanda di garanzia della fornitrice nei confronti degli Enti per le modalità di gestione della relativa emergenza, l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura di acqua posta in essere dalla pubblica amministrazione incaricata della gestione del servizio. Sicché, la domanda di garanzia impropria proposta dal gestore idrico verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il gestore stesso e sulla quale sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario. Sicché, in altri termini, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario sia riguardo alla domanda dell'utente nei confronti del gestore del servizio (per risarcimento del danno), sia riguardo a quella di garanzia impropria di quest'ultimo nei confronti dell'Ente pubblico preposto, che, come tale, della prima costituisce il riflesso senza che l'oggetto del relativo giudizio abbia ad oggetto i rapporti amministrativi.

3) Cass., Sez. III, Ord. 5 giugno 2025 (ud. 17 marzo 2025), n. 15059
 Servizio idrico integrato – Canone di depurazione – Restituzione importi

In ambito di servizio idrico integrato, l'accertata inefficienza del servizio di depurazione comporta che l'obbligo di restituzione dei canoni di depurazione indebitamente versati gravi sul concessionario del servizio, a prescindere dall'eventuale riversamento delle somme ad altri Enti; la relativa domanda configura un'azione di responsabilità contrattuale per inadempimento, non già una mera azione restitutoria.

4) Cass., Sez. II, Ord. 25 giugno 2025 (ud. 9 maggio 2025), n. 17138
 Giudice Ordinario – Giudice Amministrativo – Garanzia impropria – Giurisdizione

Spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario la cognizione sulla domanda di manleva proposta dal gestore del servizio idrico integrato nei confronti dell'Ente territoriale concedente nell'ambito dell'azione risarcitoria proposta dall'utente con riferimento all'insufficiente qualità o quantità di acqua potabile somministrata, atteso che la domanda di manleva qualifica una garanzia impropria che è il riflesso della domanda principale risarcitoria, con la quale condivide pertanto il radicamento nella giurisdizione ordinaria. Laddove si affermi la giurisdizione del Giudice Ordinario con riferimento alla domanda risarcitoria, non può pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale, dovendosi cogliere il rapporto tra la domanda risarcitoria e la domanda di manleva.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al secondo trimestre 2025.

1) Cons. Stato, Sez. II, Ord. 1 aprile 2025 (ud. 4 marzo 2025), n. 2766
 Vincolo paesaggistico – Fiumi, torrenti o corsi d’acqua – Aree sopraelevate

È formulata all’Adunanza plenaria il seguente quesito: se, in relazione a fiumi, torrenti o corsi d’acqua cd. «minori», debbano intendersi soggette al vincolo paesaggistico *ex art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”)*, unicamente le porzioni di aree ricomprese nei 150 metri a partire dai piedi degli argini e dalle sponde, con esclusione delle aree sopraelevate.

2) Cons. Stato, Sez. IV, 3 aprile 2025 (ud. 6 marzo 2025), n. 2856
 Giudice Amministrativo – Tribunale delle Acque Pubbliche – Giurisdizione

Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche e in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all’affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque, oppure all’organizzazione, da parte delle Autorità competenti, del servizio idrico, o ancora nel caso di prevalenza in concreto, nel provvedimento impugnato, della tutela di interessi pubblicistici diversi, di tipo ambientale, urbanistico o di gestione del territorio, rispetto a quelli coinvolti dal regime delle acque pubbliche. Ricorre, invece, la giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche quando l’atto impugnato, anche se emesso da organi amministrativi diversi da quelli istituzionalmente preposti alla cura del settore delle acque pubbliche, finisce comunque per incidere immediatamente – quindi, non solo in via occasionale – sull’uso delle acque pubbliche, se ed in quanto interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, in quanto in tale caso concorre in concreto a disciplinare direttamente la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse e, infine, ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti.

3) Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 2025 (ud. 20 marzo 2025), n. 2792
 AGCM – Pratiche commerciali scorrette

L’indebito condizionamento che contraddistingue una pratica aggressiva comprende tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie molestie o coercizioni, sia comunque rinvenibile uno sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per aver esercitato una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di decidere consapevolmente. Sono invece irrilevanti: la circostanza che la condotta sia stata tenuta dal professionista un numero limitato di volte o abbia interessato un numero contenuto di consumatori (al limite anche uno solo), atteso che né la normativa interna, né quella eurounitaria recano indizi che consentano di affermare che l’azione o l’omissione da parte del professionista debba presentare carattere reiterato o riguardare più di un consumatore; la circostanza che sussista o meno, al momento del giudizio, l’attualità della lesione agli interessi dei consumatori, quanto piuttosto che la pratica sia idonea a produrla, atteso che le pratiche commerciali scorrette costituiscono un “illecito di pericolo”.

4) Cons. Stato, Sez. VII, 23 giugno 2025 (ud. 29 aprile 2025), n. 5425
 Giudice Amministrativo – Tribunale delle Acque Pubbliche – Giurisdizione

Sono devoluti alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche i ricorsi avverso i

provvedimenti che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione della risorsa idrica, ricomprensendosi anche quelli avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessionari di beni del demanio idrico (ad esempio, la legittimità dei titoli edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche), riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque. Al contrario, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale quelle controversie aventi ad oggetto atti amministrativi solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque e che non richiedono le competenze giuridiche e tecniche ritenute dal legislatore necessarie – attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta – per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione Penale relative al secondo trimestre 2025.

1) Cass., Sez. III, 1 aprile 2025 (ud. 13 febbraio 2025), n. 12514

Inquinamento ambientale – Deterioramento o compromissione della matrice ambientale

Ai fini dell'integrazione del reato di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis c.p.*, non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno, bastando l'attualizzazione del danneggiamento della matrice ambientale che: nel caso di “deterioramento”, si concreta in una riduzione apprezzabile del valore del bene o in un impedimento, anche parziale al suo uso, ovvero tale da rendere necessari, per il ripristino, interventi non agevoli; nel caso di “compromissione” integra, invece, uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e con i bisogni o gli interessi che il bene medesimo è destinato a soddisfare. Per la sussistenza della fattispecie non è, peraltro, indefettibile, l'espletamento di specifici accertamenti tecnici.

2) Cass., Sez. III, 8 maggio 2025 (ud. 20 marzo 2025), n. 17288

Inquinamento ambientale – Scarichi fognari

In tema di gestione di rifiuti sanitari, la reiterata violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 124, 137 e 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice dell’Ambiente”), mediante deposito o abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi a rischio infettivo non separati dal circuito ordinario, integra le corrispondenti contravvenzioni; l’art. 6, d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”) consente, infatti, lo scarico fognario delle sole deiezioni fisiologiche, con esclusione dei reflui contaminati da sangue.

4. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte Costituzionale relative al secondo trimestre 2025.

1) Corte. Cost., 24 aprile 2025 (ud. 11 febbraio 2025), n. 59

Tariffa somministrazione acqua all’ingrosso – Assenza di disciplina nazionale – Potestà legislative statali – Esclusione

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, della l.r. siciliana n. 19 del 2015, introdotti dall’art. 11, comma 1, della l.r. siciliana n. 16 del 2022, sollevate, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. e) e s), Cost., dal Tribunale amministrativo

regionale per la Sicilia, nella parte in cui assegnano alla Giunta regionale la competenza a determinare la tariffa per la somministrazione idropotabile all'ingrosso e a stabilire una tariffa unica per il servizio di sovrambito, giacché l'assenza di una disciplina a livello nazionale quanto allo specifico aspetto della tariffa del grossista esclude l'operatività della potestà legislativa esclusiva e trasversale dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente limitatamente alla tariffa idrica in senso stretto.

5. Le principali novità normative del secondo trimestre 2025.

1) **D.M. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 9 aprile 2025**, pubblicato in GURI serie generale n. 96 del 26 aprile 2025, recante «Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023».

Il D.M. in commento, che sostituisce e abroga il precedente citato del 6 novembre 2023 è stato emanato in attuazione dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 in cui veniva specificato che, per ulteriori misure volte a ridurre i prodotti in plastica monouso “*.. il Ministro della transizione ecologica adotta con proprio decreto i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l'installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua ...*

Per quanto qui consta, quindi, i criteri ambientali minimi specificati nell'allegato al decreto sono obbligatori (*ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 36/2003, c.d. "Codice dei Contratti Pubblici"*) nella predisposizione della documentazione progettuale e di gara relativa alla fornitura, installazione e gestione delle c.d. “case dell’acqua” o comunque per l'affidamento di lavori per la realizzazione di punti di accesso all’acqua di rete a fini potabili.

Tutti i criteri ambientali minimi relativi alle c.d. “case dell’acqua” sono riportati al punto 5 dell’allegato al D.M. in parola, al quale si rinvia per completezza.

2) **Commissione Europea, Comunicazione, COM(2025) 280 final del 4 giugno 2025**, recante «*Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions*» - **“European Water Resilience Strategy”**.

L’Unione Europea ha adottato la “European Water Resilience Strategy” al fine di offrire una *roadmap* in ambito risorse idriche a causa degli indici di rischio (cambiamenti climatici, siccità, inquinamento, urbanizzazione) che possono minare un ottimale, per quantità e qualità, approvvigionamento idrico.

In ottica di garantire l’accessibilità a tutti al bene acqua, nonché al fine di rafforzare le capacità di affrontare le sfide che si frappongono al raggiungimento di tale obiettivo (insomma, in altri termini, per consolidare tutto ciò che rientra nel concetto, oggiorno in uso, di “resilienza idrica”), la *roadmap* è stata articolata in tre pilastri principali:

- Ripristino e protezione del ciclo naturale dell’acqua – Viene richiesta l’applicazione della normativa ambientale in maniera più pregnante, in particolare rispetto agli inquinanti persistenti come i PFAS. Viene anche sottolineata la necessità di preservare e ripristinare gli ecosistemi naturali (zone umide e bacini fluviali) in quanto elementi chiave per trattenere e regolare l’acqua e, così, evitare alluvioni e siccità.
- Creazione di una economia c.d. “water smart” – Con considerazione che comprende tutti i settori in cui viene utilizzata la risorsa (quindi non solo quello degli usi civili, ma anche quelli dell’agricoltura e dell’industria), viene fissato l’obiettivo di riduzione del 10% dei prelievi idrici entro il 2030, tramite incentivo all’adozione di tecnologie digitali e al riutilizzo delle acque reflue.

- Riconoscimento del diritto universale all'accesso all'acqua pulita in favore di tutte le persone
 - Vengono promosse campagne di sensibilizzazione per cittadini e imprese, scambi di *best practices* tra Stati membri e strumenti di supporto alle comunità locali per gestioni della risorsa maggiormente partecipate, trasparenti e sostenibili.

Accanto ai tre pilastri, la Commissione Europea individua anche cinque leve strategiche trasversali:

- Consolidamento della *governance* multilivello – Attraverso dialoghi strutturati con gli attori istituzionali e di settore, si mira a semplificare, ove necessario, il quadro regolatorio, assicurandone coerenza e certezza applicativa.
- Mobilitazione di ulteriori risorse finanziari – Nel triennio 2025-2027 la Banca europea per gli investimenti destinerà circa 15 miliardi di euro al comparto idrico; a tali risorse si aggiungeranno almeno 24 miliardi provenienti dai Fondi di coesione, oltre a investimenti complementari di natura privata.
- Accelerazione della transizione digitale – La digitalizzazione viene ritenuta imprescindibile per superare le criticità gestionali e infrastrutturali, potenziare il monitoraggio in tempo reale e ottimizzare l'efficienza delle reti.
- Istituzione della “*European Water Academy*” e definizione della “*Water Resilience R&I Strategy*” – L'obiettivo indicato è quello di offrire percorsi formativi avanzati a tecnici, decisori pubblici e operatori, nonché coordinare la ricerca e l'innovazione in materia di resilienza idrica.
- Potenziamento della *preparedness* e della sicurezza – Sono previsti nuovi *standard* europei per garantire la resilienza dei sistemi idrici e il rafforzamento dei meccanismi di allerta rapida per eventi di piena e siccità.

6. Il “testamento” di Stefano Bessegini: la Relazione Annuale (e di fine mandato) del Presidente dell’Arera.

È doveroso, sia pure in forma concisa, soffermarsi anche sulla “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta” presentata il 17 giugno 2025 dal Presidente dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), dott. Stefano Bessegini, almeno limitatamente ai profili inerenti al Servizio Idrico Integrato (non rientra, infatti, nell’ambito del presente Osservatorio addentrarsi nel merito delle funzioni esercitate dall’Autorità nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei rifiuti e del teleriscaldamento).

Il documento in esame, oltre a rivestire la tradizionale natura di Relazione Annuale sull’operato dell’*Authority*, assume quest’anno una valenza ulteriore: si configura quale atto di rendicontazione finale (un “lascito testamentario”) dell’organo di vertice insediatisi nel 2018 e, quindi, giunto a scadenza del mandato settennale.

La Relazione, pertanto, traccia il solco regolatorio delineato nel corso del setteennio e individua le direttive che dovranno (si auspica) essere riprese dalla futura struttura di *governance* dell’Autorità, poiché in questo particolare periodo storico il servizio idrico “.. non ammette pause od esitazioni ...”.

La Relazione individua, quale presupposto di un rinnovato intervento regolatorio, due direttive di pressione destinate ad incidere in maniera profonda e duratura sul comporto idrico.

La prima è quella legata all’intelligenza artificiale.

L’Autorità è, per un verso, chiamata, a regolare l’impiego dell’IA e, per l’altro, a valorizzarne le potenzialità (permettendone un maggiore sfruttamento da parte dei gestori idrici, anche attraverso “spinte di regolazione tariffaria”, si osserva), potendo contare su un patrimonio di competenze tecniche che la rende effettivamente idonea a tale duplice compito.

In questo contesto, importante è la sua indipendenza istituzionale (definita nella Relazione come un “.. principio fondamentale ...”) che gli permette di operare tramite i dovuti tecnicismi (che il “galoppante” sviluppo dell’IA richiede) e che comunque, lungi dall’essere letta come distanza dalla

dimensione politica *tout court* (“.. non può essere interpretata come distanza ...”, così si legge nella Relazione), costituisce garanzia di terzietà e di *accountability* (anche al fine di accrescere il grado di apprezzamento e di fiducia del pubblico, costruita con la competenza tecnica, la trasparenza, la coerenza e l'intellegibilità delle decisioni). Così, al contempo, l'Autorità resta fisiologicamente connessa al circuito democratico, dovendo rifuggire da ogni forma di “.. autoreferenzialità ...” (ciò è ancor più vero se si considerano le numerose reti associative europee e internazionali cui Arera aderisce, dalle quali emerge la continua metamorfosi del ruolo dei regolatori indipendenti e la ricerca di un “nuovo ruolo” nel rapporto con gli Stati nazionali).

La seconda direttrice, invece, è quella interessata dal cambiamento climatico.

Il mutare dei *pattern* climatici si manifesta nel settore idrico attraverso la ciclica alternanza dei “.. due fenomeni estremi della siccità e delle più frequenti alluvioni, [ma anche attraverso] la penetrazione del cuneo salino, la minore disponibilità delle acque grezze, la crescente pressione sulle reti fognarie per la gestione delle acque reflue ...”.

Un impiego accorto dell'IA può allora costituire strumento elettivo di mitigazione, a condizione che sia accompagnato da investimenti significativi nella digitalizzazione e, più in generale, nell'innovazione tecnologica, anche non propriamente digitale.

Proprio su tali ultimi aspetti (*id est* gli investimenti), la Relazione contrassegna come doveroso il ricorrere “.. da una parte [ad un] maggiore e più efficace coordinamento tra tutti coloro che del bene acqua, a vario titolo ed a vario livello, si occupano e dall'altra [ad un] coinvolgimento di una platea più ampia di quella che insiste sul servizio idrico integrato propriamente detto nella copertura dei costi necessari ...”.

In tale contesto, emerge l'intento di ARERA di proporsi quale “cabina di regia” in questa delicata congiuntura, al fine di indirizzare l'operato dei gestori e degli altri soggetti che, a vario titolo, interagiscono con il “bene comune acqua”.

La soluzione (peraltro, si osserva, già “velatamente proposta” nel recente passato in alcuni studi pubblicati, in particolare, da Fondazione Utilitatis), se da un lato appare idonea a razionalizzare le competenze e a generare economie di scala (“bypassando” le questioni del forte policentrismo e della frammentazione diffusa, pure indirettamente rilevati, sebbene non espressamente citati, nella Relazione), dall'altro impone una valutazione rigorosa ed organica delle ricadute sistemiche e del rispetto degli assetti costituzionali delle attribuzioni, anche considerando che la *governance* multilivello – pur in taluni casi eccessivamente estesa dalla giurisprudenza con “.. direzione contraria a quella del coordinamento auspicato ...” (si aggiunga, ricercato con la “legge Galli” e con gli interventi legislativi susseguitisi nell'ultimo trentennio, in ottica di superamento, si osserva, di “capricci/campanilismi politici” soprattutto locali) – ha rappresentato “.. un esempio di applicazione del principio di sussidiarietà e della possibile cooperazione tra diversi livelli di governo ...”.

A latere, la Relazione fa trasparire anche una certa preoccupazione sulla tenuta finanziaria, apprensione che conduce all'idea di aprire a fonti di finanziamento estranee al circuito tariffario, suggerimento giustificato dall'oggettiva impraticabilità, allo stato, di un'applicazione integrale del principio del *full cost recovery* secondo il suo disegno originario. Finora, infatti, molti dei più recenti investimenti sono stati coperti dalla fiscalità generale (si pensi, per tutti, ai fondi Pnrr, molti di questi erogati persino a fondo perduto e, quindi, non incidenti sulla bolletta dell'acqua), ma tali risorse verranno meno già dal 2026-2027.

Concludendo, in effetti, l'*Authority* è stata in questi anni un “.. punto di sintesi tra i diversi portatori di interesse ...”, attività che, pur scontando la necessità di assicurare una “.. coerenza intertemporale tra le inevitabili eredità del passato e le sollecitazioni che vengono dall'innovazione ...”, grazie all'elevato livello tecnico della struttura e data la giusta intermediazione tra tecnica e politica, ha permesso di affrontare (o, si rileva, almeno di iniziare a farlo) le sfide che stanno già arduamente impegnando il settore idrico. E l'auspicio, che traspare dalla Relazione, è quello che la nuova *governance* possa proseguire nel solco sinora tracciato.